



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

Rg.-PG/ RIL/ 6-2016

Al Procuratore Generale
S E D E

Oggetto: Istanza per richiesta di principio di diritto nell'interesse della
legge (art.363 c.pc.)

* * *

La fattispecie. Esposizione del fatto.

1. Con nota del 18 maggio 2016 il servizio disciplinare di questo Ufficio trasmetteva un esposto, inviato anche al servizio disciplinare (con procedimento pre-disciplinare n. 809/15/SD2) con il quale il sig. _____, magistrato onorario presso la sezione per i minorenni della corte di appello di Messina, denuncia violazioni di legge ed uso distorto della funzione giudiziaria da parte del giudice dott. _____, componente del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, estensore come giudice monocratico della sentenza 29 luglio 2013.

In particolare, l'istante rileva che anche il giudizio di appello seguito alla impugnazione dell'indicata sentenza si è concluso con una illegittima ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla corte di appello di Messina che, dopo avere sorvolato sulle omissioni commesse dal giudice di primo grado in ordine al comprovato difetto di notifica comportante l'irrituale dichiarazione della sua contumacia, ha giudicato l'appello privo di ogni ragionevole probabilità di accoglimento, ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., confermando l'interpretazione della disciplina della riassunzione del processo espressa dalla sentenza del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in palese contrasto con gli stessi precedenti di legittimità richiamati a supporto della decisione.

Tanto premesso, l'istante chiede che il Procuratore generale provveda 1) ad avviare procedimento disciplinare nei confronti del dott. _____; 2) ad "intervenire" nell'interesse della legge, ai sensi dell'art.363 c.p.c., affinché la Corte di cassazione provveda ad annullare la ordinanza del 13 febbraio 2015 della Corte di appello di Messina avendo egli rinunciato, per ragioni economiche, a proporre ricorso in cassazione.

2. La ricostruzione del contenuto dell'esposto non consente di ritenere esistenti i presupposti per fare ricorso ad una richiesta di enunciazione di principio di diritto. Invero l'istante, al di là della correttezza o meno delle censure prospettate, pone in evidenza errori di diritto e, in particolare, della normativa processuale in tema di dichiarazione di contumacia e di riassunzione del giudizio "anche" nei confronti della parte contumace, chiedendo al Procuratore generale che si sostituisca alla stessa parte istante nel fare dichiarare la dedotta

violazione di legge.

Orbene, benché il ricorso nell'interesse della legge ai sensi dell'art.363 c.p.c. sia consentito pur nei procedimenti in cui le parti, che vi avevano titolo, non hanno proposto ricorso o vi abbiano rinunciato, è pacifico anche nella nuova formulazione della norma che disciplina l'istituto che il potere di azione concesso al Procuratore generale è diretto a far enunciare alla Corte il principio di diritto al quale il giudice del merito avrebbe dovuto attenersi ma senza che la pronuncia della Corte abbia effetto sul provvedimento del giudice di merito (art. 363 ultimo comma, c.p.c.).

Si tratta, invero, di un potere non sostitutivo dell'interesse della parte privata ma azionabile unicamente nell'interesse della legge per fini di tutela della corretta osservanza della legge con funzione di consolidamento della interpretazione della giurisprudenza.

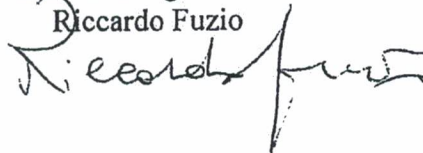
L'esposto, pertanto, deduce solo censure di merito e di non condivisione della conclusione della sentenza avverso la quale avrebbero dovuto essere utilizzati gli ordinari mezzi di impugnazione.

In conclusione, si propone di non dar corso ad alcuna richiesta per enunciazione di principio di diritto, con **trasmissione degli atti all'archivio**.

Essendo già stati informati della presente istanza anche i magistrati addetti al Servizio disciplinare della Procura generale nulla deve disporsi in merito.

Roma 19 aprile 2017

L'avvocato generale
Riccardo Fuzio



VISTO

Roma,

21 APR 2017
Il Procuratore Generale

